

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1274)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, nella seduta del 3 ottobre 1973 (V. Stampato n. 1571)

presentato dal Ministro delle Finanze

(Valsecchi)

di concerto col Ministro del Tesoro

(Malagodi)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(Taviani)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 ottobre 1973*

Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa alla autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese di investimento

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 245, già elevata a lire 80 miliardi con la legge 6 marzo 1958, n. 183, è ulteriormente elevata a lire 120 miliardi per l'acquisto di aree, edifi-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ci, impianti e macchinari, per la nuova costruzione di edifici, per il miglioramento dei fabbricati, stabilimenti ed opifici esistenti e per il riammodernamento e potenziamento delle attrezzature, degli impianti e macchinari occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

L'Amministrazione predetta è facoltizzata ad assumere impegni fino al limite sopraindicato di lire 120 miliardi.

Art. 2.

Per provvedere alla maggiore spesa di lire 40 miliardi di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata ad utilizzare gli avanzi di gestione che potranno verificarsi negli esercizi finanziari, a cominciare dall'anno 1973, per un importo non superiore a lire 6 miliardi per ogni esercizio finanziario.

Art. 3.

Le norme della legge 18 aprile 1950, n. 245, non modificate dagli articoli precedenti, si applicano anche per l'attuazione della presente legge.